



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38043 - Via Verdi 35
Cod. Fiscale 80005890225

Tel. (0461) 556624 - Fax 556050
Internet www.comunededollo.it
P. Iva 00473460228



SCHEMA CONCESSIONE IN USO PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO DELLA MALGA STRAMAILO BASSA

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, nella residenza municipale sita in Via Verdi n. 35, Bedollo.

Avanti a me, Segretario titolare del Comune di Bedollo, autorizzato per legge a rogare i contratti e gli atti stipulati nell'interesse del Comune, si sono costituiti i Signori:

- _____, nato a _____ il _____ e residente a _____, _____, nella qualità di Sindaco e rappresentante del Comune di Bedollo, codice fiscale n. _____, che interviene nel presente atto nell'esclusivo nome, conto ed interesse del Comune che rappresenta e ciò in esecuzione della delibera n. ____ dd. _____;

- _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ (Tn) Via _____ n. _____, che interviene nel presente atto quale titolare della ditta _____, codice fiscale _____.

I predetti soggetti, della cui identità e capacità, io Segretario rogante sono certo, rinunciano, me consenziente, all'assistenza dei testimoni.

Premesso che con deliberazione giuntale n. 39 dd. 04.04.2023, è stato approvato il bando di gara, il disciplinare tecnico economico per la concessione in uso dell'alpeggio di Malga Stramaio.

Dato atto che con deliberazione n. ____ dd. _____ è stato concesso in uso al Sig. _____, la Malga Stramaio Bassa, per la durata di anni quattro (eventualmente prorogabili per ulteriori quattro anni), con effetto dal 1^ _____ al _____ di ogni anno, e con decorrenza dal _____, ai fini dell'alpeggio e delle attività complementari all'utilizzo della struttura, come l'agriturismo, dietro il pagamento di un canone annuo di _____, incrementati annualmente sulla base del costo della vita, secondo i dati forniti dall'Ufficio Statistica della P.A.T.

Visto che il Signor _____ ha dichiarato di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori.

Tutto ciò premesso

tra il Comune di Bedollo, come sopra rappresentato, ed il Signor _____, si conviene e si stipula quanto segue:

1. i summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente atto;
2. il Sindaco del Comune di Bedollo, Sig. _____, qui convenuto, concede per la durata di anni _____ al Signor _____, che accetta, verso pagamento di un canone annuo di _____, l'uso della Malga Stramaio Bassa alle condizioni contenute nel disciplinare tecnico economico per la concessione in uso dell'alpeggio della Malga Bassa di Stramaio approvato con deliberazione n. ____ dd. _____.2023, che si allega al presente per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 1

La concessione ha durata di anni 4 (quattro) riservandosi l'Amministrazione di rinnovare per ulteriori quattro anni, con effetto dal _____ e fino al _____ di ogni anno, ai fini dell'alpeggio e delle attività complementari all'utilizzo della struttura, come l'agriturismo. Il concessionario non potrà cedere a terzi la presente concessione sotto pena di immediata decadenza del titolo, né destinarla ad uso diverso. Il concessionario dichiara di avere visitato l'immobile, i locali, gli impianti e le attrezzature affidatigli e di averli trovati come realmente sono in buono stato, adatti all'uso convenuto. Tale durata è stabilita in deroga a qualsiasi altra previsione di legge e l'efficacia della concessione è subordinata all'apposizione del visto da parte della competente organizzazione di categoria professionale nel caso in cui il concessionario assuma la veste di agricoltore professionale ai sensi dell'art.45 della legge 3 maggio 1982 n.203 e ss.mm. Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto con disdetta unilaterale a condizione che la stessa avvenga con preavviso di almeno otto mesi. In caso di mancato preavviso nei termini sopra evidenziati si procederà a versare da parte del concessionario l'importo del canone annuale e ad incamerare la cauzione definitiva.

ART. 2

Il canone annuo di concessione in uso della Malga, stabilito in _____/annui, sarà soggetto a revisione annuale in relazione all'andamento del tasso medio di inflazione comunicato unitamente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 3

Il canone annuo sarà pagato in due soluzioni con le seguenti modalità:

- il 40% entro il 31 luglio;
- il saldo, pari al 60% entro il 30 settembre di ogni anno.

ART. 4

A garanzia del puntuale pagamento del canone ed eventuali danni, il concessionario ha rilasciato apposita garanzia tramite fideiussione _____ n. _____ dd. _____ di _____, pari all'ammontare del canone di concessione di un anno.

In caso di ritardo nel pagamento del canone, l'Amministrazione comunale si ritiene autorizzata ad utilizzare tale forma di garanzia.

Tale garanzia dovrà essere reintegrata e l'Amministrazione si riserva dar luogo all'eventuale cessazione della concessione.

ART. 5

I confini della Malga rimangono quelli descritti nello schedario ufficiale delle UPAS Provinciali – denominato Malga Stramaiole bassa, richiamati nel disciplinare tecnico economico. Il concessionario dovrà rispettare e far rispettare i confini, esercitare le azioni attive e passive inerenti alla Malga e denunciare sollecitamente all'Amministrazione, eventuali abusi. I diritti e le servitù della Malga in oggetto che riflettono od interessano altri fondi contigui sono quelli fino ad ora praticati. In particolare dovranno essere salvaguardati i diritti d'uso civico ed il concessionario dovrà accogliere al pascolo eventuali capi provenienti dai censiti del Comune di Bedollo.

ART. 6

Al concessionario della Malga incombe l'obbligo di sottostare alle norme impartite dall'Autorità Forestale o Provinciale e rispettare tutte le norme previste dalla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.

ART. 7

Il pascolo, i fabbricati, i manufatti in genere e gli utensili saranno fatti oggetto di consegna all'inizio e di riconsegna alla fine della locazione ad opera dei rappresentanti del Comune. Della consegna, della riconsegna e delle singole visite, sarà steso verbale scritto ed analitico. Il concessionario subirà il carico per elementi che in sede di riconsegna risultassero in difetto rispetto a quelli avuti in consegna all'inizio della concessione.

ART. 8

Il concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni a persone e a cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti in dipendenza della concessione e, pertanto, solleva e rende indenne fin d'ora il Comune di Bedollo concedente, da ogni reclamo o molestia, anche giudiziale, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati.

La conduzione della Malga e l'uso della stessa, si devono eseguire con le cure più attente e secondo le norme contenute nel disciplinare tecnico economico allegato alla presente.

L'inizio ed il termine della malgagione saranno comunicati dal concessionario all'Amministrazione, all'Autorità forestale ed all'Autorità veterinaria che dovranno rilasciare conforme parere. Dovrà essere garantita la monticazione del bestiame locale e di quello dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Trento fino al completo carico della Malga.

ART. 9

È a carico del concessionario ogni spesa inerente e conseguente alla presente concessione, che dovrà essere sostenuta direttamente dal concessionario da questi rimborsata a richiesta dell'ufficio.

ART. 10

A tutti gli effetti il concessionario elegge il proprio domicilio legale in Bedollo, presso la sede del Comune.

ART. 11

Il concessionario riconosce che l'azienda commerciale è in attività da diversi anni ed è perfettamente avviata. Alla scadenza del presente contratto, lo stesso rinuncia quindi espressamente a qualsiasi indennità di avviamento di cui all'art. 34 della legge 27.07.1978 n. 392 e ss.mm., nonché a qualsiasi altra pretesa in funzione dell'eventuale aumento della potenzialità reddituale del bene concesso in fitto. Tutti i debiti e i crediti sorti nel corso della durata della concessione per il periodo della gestione, anche se verranno a scadere posteriormente alla cessazione della concessione, sono rispettivamente a favore e a carico del concessionario.

ART. 12

Il concessionario esonera interamente e senza riserve ed eccezioni il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente contratto. È tenuto ad assicurare l'uso diligente dei beni e delle attrezzature del Comune da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere; terrà comunque informata ed indenne l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone e cose dall'uso dei beni e delle attrezzature e risarcirà i danni che si verificassero in dipendenza della concessione, da chiunque e comunque provocati.

ART. 13

Con la firma del presente disciplinare, il concessionario si impegna alla scrupolosa osservanza di quanto contenuto negli articoli che precedono ed assumendosi tutte le conseguenti responsabilità. È richiesto io Segretario del Comune ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ne confermano l'esattezza e che in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Questo atto è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia su n. _____ pagine e fin qui della presente.

Letto, approvato, sottoscritto.

Firme: Il Comune di Bedollo
Il Concessionario